

COMMISSIONE I

**AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA**

CXXXV.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1375
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306);	
CALABRÒ: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518);	
VIVIANI LUCIANA ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136). .	1375
PRESIDENTE	1375, 1377, 1378, 1380, 1382, 1383
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383
LUZZATTO	1376, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383
BERRY	1376, 1377, 1378
PERTINI	1377, 1378
CORBI	1377, 1379
FERRI	1377, 1378, 1380, 1381, 1382
LUCIFREDI	1378, 1181, 1382
DELCROIX	1378, 1382
RUSSO	1379
MANZINI	1379, 1382
GULLO	1381

La seduta comincia alle 17,45.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bartesaghi e De Francesco sono in congedo e che il deputato Avanzini è sostituito dal deputato Quintieri.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Calabrò: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518); dei deputati Viviana Luciana ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge sulla censura cinematografica e teatrale.

Nell'ultima seduta, come i colleghi ricordano, stavamo esaminando l'emendamento Luzzatto, all'articolo 4, quando l'onorevole Sottosegretario chiese il rinvio della discus-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1958

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. A questo punto si inserisce un comma aggiuntivo circa il silenzio dell'amministrazione. L'unica variante a quello che ho accennato l'altro giorno, in via privata, all'onorevole Luzzatto è che il silenzio implica diniego, in conformità a quanto stabilisce l'articolo 5 della legge comunale e provinciale per il ricorso gerarchico.

LUZZATTO. No, onorevole Resta, su questo non possiamo convenire. Allora tutto quello che abbiamo fatto sulla motivazione o sulla specificazione cadrebbe. Se ella dice che il silenzio equivale a diniego è distrutto l'obbligo della motivazione scritta. Noi vogliamo andare in appello su una motivazione, cioè con un appello specificato.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ma è preferibile andarvi con un rifiuto ingiustificato. Qui si tratta di porre rimedio all'inerzia dell'amministrazione. Si lamenta il caso di film che da mesi sono in attesa della autorizzazione della censura. Oggi, questo non potrà più accadere. Trascorso il termine è aperta la porta all'appello.

LUZZATTO. Non possiamo accettare questa impostazione. È più comodo rifiutare tacendo che negare. Ma c'è una questione di principio in quanto per il sistema della legge non si può configurare una autorizzazione ma soltanto di un provvedimento negativo.

LUCIFREDI. Ammettendo che non si provveda come chiede l'onorevole Sottosegretario e non si dica quale sia il senso da attribuire al silenzio, quale ritiene l'onorevole Luzzatto che possa essere l'applicazione concreta di questo articolo?

LUZZATTO. Nel corso degli emendamenti che ho avuto l'onore di presentare e che hanno servito in parte da elementi strutturali per il nuovo testo governativo ho dichiarato, fin dalla prima volta, che consideravo essenziale che ci fosse una norma precisa. Appena l'onorevole Resta ha presentato il testo ho detto subito che non avremmo discusso, come abbiamo fatto sull'articolo 4, ma che consideravo condizione essenziale per entrare in discussione che si inserisse questo elemento che c'era nella mia proposta ma non nel testo del Governo. L'onorevole Resta disse di essere d'accordo. Quindi non è il caso di dire: cosa facciamo se si tace. Se si tace noi non andiamo avanti, perché questo punto è essenziale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se vogliamo stare nei principi del diritto, non esiste un solo caso

in cui il silenzio dell'amministrazione implichi un provvedimento positivo. L'articolo 5 della legge comunale e provinciale — una delle conquiste a tutela del diritto del cittadino nei confronti dell'amministrazione — stabilisce che nel caso in cui siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico e l'amministrazione non abbia deciso, il cittadino può intimare all'amministrazione una diffida a decidere; e il silenzio dell'amministrazione implica rigetto.

Nel caso, per esempio, di licenza edilizia il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta può costituire ragione di danno, ma non ragione di concessione. Non è possibile che il silenzio implichi un provvedimento positivo.

LUZZATTO. La legge 9 giugno 1947 stabilisce un principio diverso.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Qui non vi è alcuna delibera, vi è un atto di autorizzazione. Là esiste già una manifestazione di volontà ed è la deliberazione del comune. Qui è tutt'altro caso. Abbiamo un accertamento costitutivo.

GULLO. Secondo la Costituzione ogni cittadino ha il diritto di esprimere come vuole il suo pensiero. Questo diritto cessa quando interviene un divieto.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Qui il diritto non cessa; è l'esercizio del diritto che è condizionato all'intervento dell'atto amministrativo.

GULLO. Non è condizionato affatto.

LUZZATTO. La Costituzione dice che le libere espressioni del pensiero possono essere vietate; se non sono vietate, sono permesse; di conseguenza se entro 30 giorni non è vietato, il film si può proiettare.

FERRI. Abbiamo già creato un precedente col testo di legge sui controlli approvato dalla Camera, stabilendo che il silenzio, anche nel caso di deliberazione soggetta all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, mantenendosi il controllo di merito sotto forma di approvazione, vale come approvazione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In quel caso lo capisco, vi è una manifestazione di volontà già perfetta. In questo, non esiste niente.

LUZZATTO. Vi è un diritto del cittadino.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Allora, se uno chiede il passaporto e non gli viene risposto, ha la concessione del passaporto stesso!

FERRI. Nel nostro emendamento sostitutivo all'articolo 2 prevedevamo che, qualora

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1958

sione per una più approfondita analisi dell'emendamento stesso.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Si trattava soprattutto di ponderare la portata della espressione « al di fuori dei fini della rappresentazione artistica » che rappresenta un *novum*. Escludendo questo inciso io non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento, che si riporta quasi integralmente alla legge sulla stampa.

Non posso accogliere questo concetto della rappresentazione artistica perché non solo non si trova nella legge sulla stampa ma non è neppure compreso nel codice penale. Infatti, l'articolo 529 dice soltanto: « Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto ». È chiaro che l'opera d'arte, in sé, non è oscena, e può anche essere posta in vendita per ragioni di studio, purché non a minori di anni diciotto, e non contempla il caso nuovo, oggi proposto, dei « fini della rappresentazione artistica ».

LUZZATTO. Quanto il Sottosegretario ha detto dell'articolo 529 si riferisce all'opera d'arte per ragioni di studio. Il mio testo invece riprende la dirimente dell'opera d'arte...

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Che io non posso accettare in quanto con una deroga di questo genere noi apriamo non uno spiraglio ma un portone a tutte le infrazioni al pudore. Sono d'accordo, quindi, con l'onorevole Luzzatto per il riferimento al comune sentimento del pudore (salvo alcune aggiunte che farei), ma non posso accettare la deroga proposta. A prescindere dal fatto che la commissione di controllo, nella composizione che abbiamo approvata, non prevede fra le persone che vi fanno parte alcun intenditore di opere d'arte. Bisognerebbe, ogni volta, nominare un perito. Se l'onorevole Luzzatto non insiste sull'inciso accetto tutta la restante formazione dell'emendamento proposto.

LUZZATTO. L'onorevole Resta ha fatto riferimento alla legge sulla stampa, che costituisce poi, per le opere di studio, l'eccezione all'eccezione. Nel caso che esaminiamo, invece, siamo nel campo dell'arte per il quale non esiste eccezione.

Con il mio inciso, che il Sottosegretario non accoglie, non propongo l'esclusione delle opere d'arte, con che si aprirebbe una pole-

mica per vedere se ogni film sia o non sia un'opera d'arte. L'inciso tende a precisare che le scene o sequenze anche se possono apparire, diciamo così, esuberanti per taluni aspetti, ma che, per altro, risultino legate ai fini della rappresentazione artistica, non sono oggetto di limitazione. Abbiamo voluto escludere dalla censura, o dal divieto, quelle scene che, pur essendo audaci, siano elementi necessari ai fini della rappresentazione artistica. Quindi, dicendo espressione artistica, si dice qualcosa che non può mai offendere il pudore, o il comune sentimento, né integrare gli estremi di un delitto od altro.

Il mio inciso ha un valore essenziale in quanto stabilisce che la Commissione di revisione ha diritto di far togliere tutte quelle scene o sequenze che contengano o rappresentino particolari estranei alla espressione artistica del complesso dell'opera. Se vi è difficoltà sulle parole, che racchiudono la formula, torniamo alla chiara e semplice dizione della Costituzione, là dove si parla di « elementi contrari al buon costume ». Ho fatto tutti gli sforzi per arrivare ad un punto di incontro fra le opposte tesi ma è chiaro che, come è stata impostata la discussione, è ben difficile uscirne.

BERRY. Apprezzo gli sforzi dell'onorevole Luzzatto che cerca di includere in questa legge tutti gli elementi necessari a colui che dovrà giudicare e che, nel contempo, servono a chiarire quale sia il contenuto della formula sintetica indicata nella Costituzione.

Se con le parole « ai fini della rappresentazione artistica », si dovesse realmente intendere quanto l'onorevole Luzzatto ha precisato, io non sarei contrario. Ritengo, però, che la formula usata consenta una interpretazione talmente lata che, per forza di cose, non mi può trovare consenziente. Nel linguaggio comune il cinema viene chiamato una rappresentazione artistica in sé e per sé. Quindi, tutto il cinema, senza alcuna indicazione o qualificazione sul piano morale o su qualsiasi altro piano è già di per sé una rappresentazione artistica così, come sotto un certo aspetto è rappresentazione artistica anche la rappresentazione dei *clown* dei circhi. Conseguentemente si può, a ragione, ritenere essenziale ai fini della rappresentazione artistica qualsiasi scena, anche se palesemente contraria al buon costume. In tal modo la interpretazione dell'onorevole Luzzatto che contrappone le scene contrarie al buon costume alla rappresentazione artistica, verrebbe a cadere in quanto nel cinema tutto è arte o lo diverrebbe. Infatti, se il cinema, nella sua inte-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1958

rezza, è considerato arte, è chiaro che tutte le scene diventano essenziali ai fini della rappresentazione artistica e così l'autorità amministrativa si vedrebbe sfuggire di mano ogni potere di controllo.

PERTINI. Voglio ricordare, stando ai giornali, che ad una commedia di Brancati erano stati apportati diciassette tagli. L'intervento dell'onorevole Resta ha fatto sì che i tagli fossero soltanto due, in quanto quindici non furono ritenuti essenziali ai fini della rappresentazione artistica, cioè l'onorevole Resta ha ritenuto — sempre stando a quello che si dice sui giornali — che facendo diciassette tagli la commedia non aveva più ragione d'essere, mentre due tagli non incidevano sulla sostanza artistica e logica del lavoro.

BERRY. Quanto è stato detto dal collega Pertini mi pare valga a rafforzare la mia tesi, cioè i tagli erano necessari di per se stessi, indipendentemente dalla valutazione artistica o meno della rappresentazione. Praticamente, se non incidono sul complesso dell'intelligibilità, allora è inutile mettere l'inciso « ai fini della rappresentazione artistica ».

PERTINI. In quasi tutti i film vi sono sempre alcune sequenze che vanno considerate delle sovrastrutture, messe lì soltanto per solleticare certi sensi, ma che urtano un uomo di buon gusto. Evidentemente queste scene possono essere tolte perché non incidono sul lavoro. Ve ne sono altre, invece, che è opportuno non siano tolte. Per esempio, nel film *Notti di Cabiria* vi è una sequenza essenziale, quella della processione. Il film, prima di essere approvato dalla censura, è stato esaminato, in visione privata, da un'alta personalità del Vaticano che ha detto: questa sequenza è essenziale al lavoro in sé. E non fu tolta, anche se poteva urtare la sensibilità di qualche credente ritenendo quella processione una manifestazione grottesca, ma che non lo era affatto nel complesso del lavoro.

PRESIDENTE. Faccio presente che i deputati Corbi e Gianquinto hanno presentato il seguente emendamento:

« Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi contrari al buon costume, dà parere contrario alla proiezione in pubblico specificando i motivi del proprio diniego ».

CORBI. Al punto in cui siamo, nonostante tutti gli sforzi che sono stati fatti, almeno da questa parte, sembra impossibile trovare un accordo che fonda le posizioni contrastanti.

Per questo noi riproponiamo l'emendamento dell'onorevole Luzzatto affinché, puramente e semplicemente, sia presa in considerazione l'offesa al buon costume.

D'altra parte l'onorevole Resta ha, oggi, confermato quanto noi dicemmo l'altra volta discutendosi in merito alla composizione della commissione di primo grado. In quella occasione noi facemmo notare come non fosse assolutamente necessaria la presenza, nelle commissioni, di un rappresentante del Ministero dell'interno che, necessariamente, sarà un funzionario di pubblica sicurezza, ma quanto, invece, fosse utile e indispensabile un esperto o, almeno, qualcuno legittimamente competente a valutare anche le produzioni ed i lavori teatrali e cinematografici sotto l'aspetto artistico.

Oggi, l'onorevole Resta, si avvale di questa mancanza di un rappresentante qualificato, autorevole, competente, nelle commissioni per dire che, essendo stata approvata la composizione della Commissione senza che in essa ci sia alcun critico d'arte, o persona qualificata del genere è inutile, in quanto preclusa, la proposta dell'onorevole Luzzatto quando richiede che, nell'articolo in esame, sia contemplata la dirimente per le sequenze o scene artistiche.

Stando così le cose penso che guadagneremo tempo evitando di trincerarsi dietro infingimenti ed inutili parole. Proprio a tale scopo noi abbiamo proposto questo emendamento che si richiama alla dizione pura e semplice della Costituzione. Chiedo sia messo ai voti, e, qualora venisse respinto, prendere, in esame il tentativo lodevole dell'onorevole Luzzatto (comunque io anticipo, a titolo personale, che sull'emendamento Luzzatto voterò contro).

FERRI. In merito alla illustrazione dell'inciso « al di fuori dei fini della rappresentazione artistica » fatta dal collega Luzzatto, confermata dal collega Pertini e sulla quale è dichiarato d'accordo l'onorevole Berry, potrebbe essere, forse, più accettabile per il Sottosegretario la dizione « non necessarie alle esigenze della rappresentazione artistica », che è più restrittiva e perciò stesso accettabile, soprattutto se si tiene conto delle recenti vicissitudini di *Notti di Cabiria* e de *Il grido*.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Quella de *Il grido* veramente è una esigenza opposta. In questo film c'era una scena che, secondo il realizzatore, era importante ai fini della integrità artistica ma che veramente non era rappresentabile in pubblico. La censura aveva tagliato parecchie sequenze. Io ho fatto ridurre i tagli a quella

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1958

tale scena, lasciando le altre per non incidere sul collegamento logico della narrazione.

PERTINI. Ella sta proprio dicendo quello che noi desideriamo si faccia.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Comunque potrei accettare la formula suggerita dall'onorevole Ferri, che, effettivamente, restringe un po' di più il concetto.

LUZZATTO. Per parte mia accetto questa dizione che circoscrive il concetto a quelle ipotesi su cui tutti ci siamo trovati d'accordo.

LUCIFREDI. Il girare l'ostacolo attraverso una formula che non dice niente, lasciando poi che l'interprete (una autorità amministrativa ¹) faccia ciò che crede, dando così la stura a infinite polemiche di stampa e parlamentari, non mi pare sia un modo ortodosso per risolvere i problemi. Non è compito del legislatore lasciare aperte le questioni.

LUZZATTO. Ma, allora, se tutte le formule escogitate lasciano aperta la strada a interpretazioni controverse, restiamo al testo della Costituzione.

LUCIFREDI. Su cui si continua a discutere ¹

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Corbi sul quale il Governo ha espresso parere contrario:

« Ove la commissione di primo grado ravvisi nel film o nello spettacolo, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi contrari al buon costume, dà parere contrario alla proiezione in pubblico, specificando i motivi del proprio diniego ».

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Luzzatto.

DELCROIX. Vorrei pregare il rappresentante del Governo di riconsiderare la posizione che ha assunto nei riguardi dell'emendamento Luzzatto: la ragione da lui addotta in certo qual modo darebbe ragione all'onorevole Corbi. Voi avete costituito una commissione ove nessuno dei componenti sarebbe capace di giudicare se quella tale scena o quella tale sequenza sia essenziale ai fini della rappresentazione artistica. Quanto ha detto l'onorevole Pertini è molto importante perché ci sono dei fatti che possono suggerire al legislatore la norma. Il precedente di un film che non si sarebbe rappresentato senza l'intervento del Sottosegretario ci deve mettere sull'avviso mentre noi stiamo elaborando le norme di questa legge. Il nostro Sottosegretario ha certamente la possibilità di giudicare i film da un punto di vista artistico, ma si può, a ragione, lamentare che nella commissione non

sia stato incluso un elemento capace di dare un giudizio specifico sotto questo profilo.

In ogni caso, arrivati a questo punto, proporrei la formula seguente: invece che « non necessari alle esigenze » (che è anche un po' tautologico, esigenza essendo sinonimo di necessità) direi « non essenziali ai fini della rappresentazione artistica », intendendo il termine « essenziali » nel senso che senza quelle scene il film rimane incomprendibile.

LUCIFREDI. A meno di non fare un film tutto di cose essenziali... di un certo genere.

PERTINI. Allora siamo nella pornografia.

DELCROIX. Tutto è questione di proporzioni. Ci può essere l'audacia rappresentata con discrezione, come in una certa scena della Calamai nel film *La cena delle beffe*. È certo, comunque, che se si traduce in film un'opera d'arte, il film stesso non si può giudicare come una pellicola qualunque che abbia lo scopo di risvegliare la morbosa curiosità della gente.

Concludendo, non vorrei che si fornisse alla amministrazione uno strumento per poi accusare il Governo di bacchettonismo se toglierà quello che è essenziale ai fini della rappresentazione artistica.

PERTINI. D'accordo.

BERRY. Vorrei tornare sul mio concetto forse estemporaneo. Altra cosa è la rappresentazione artistica, altra cosa è l'opera d'arte sulla quale noi siamo d'accordo per salvaguardarne i valori superiori. Perciò si potrebbe dire: « ...rappresentazione di lavori che assurgono al valore di opera d'arte ».

LUZZATTO. La mia dizione era più ristretta. Io facevo riferimento al concetto estetico della rappresentazione artistica. Perciò, se siete d'accordo, si potrebbe dire « non essenziale ai fini della espressione artistica ».

FERRI. Fino ad ora abbiamo portato in prevalenza degli esempi che si riferiscono a scene o sequenze che di per sé potrebbero essere ritenute in contrasto al sentimento del pudore. Però, l'articolo si riferisce anche a particolari impressionanti o raccapriccianti, i quali possono essere essenziali ai fini della rappresentazione artistica.

Mi sembra che sia necessario far salvo nella legge quanto è essenziale ai fini della espressione artistica. Si dirà, ma se ciò è stato autorizzato fino ad ora, non vi è bisogno di stabilirlo. Su questo non possiamo essere d'accordo dato che avete respinto l'emendamento Corbi proprio perché, in sostanza, avete fatta vostra la osservazione dell'onorevole Lucifredi, che non sarebbe un modo corretto di legiferare lasciando nella legge una formulazione sulla

quale già ora ci sono le più ampie disparità di vedute per la interpretazione.

Se vogliamo studiare un emendamento con il quale si chiarisca che cosa si intende per buon costume, dobbiamo anche precisare le esigenze che si fanno salve, cioè quanto è essenziale all'espressione artistica. Come ha già accennato l'onorevole Luzzatto dicendo « espressione artistica » anziché « rappresentazione artistica », si circoscrive e si chiarisce meglio il concetto incardinandolo ad una esigenza propria dell'arte.

Non vedo, perché, da parte vostra vi siano delle preoccupazioni in merito a questo inciso. Vorrei fare un appello a tutti perché, facendo uno sforzo da una parte e dall'altra, si trovi una soluzione. Diamo atto all'onorevole rappresentante del Governo dei suoi sforzi, ma questo inciso, così circoscritto, è chiaro e credo che possa essere tranquillamente e serenamente accettato.

RUSSO. Effettivamente la discussione ha dimostrato uno sforzo di tutte le parti per trovare un punto di incontro. Vorrei, però, osservare che l'inciso così, come è proposto, contrasta con lo stesso emendamento originario Ferri-Luzzatto-Corbi, perché è chiaro che, anche con una interpretazione restrittiva del concetto di buon costume, nessuna esigenza artistica poteva sovrapporsi quando vi fosse stata violazione proprio del buon costume. Nella accezione della « espressione artistica », per una parte vi è, sì, qualcosa che attinge al campo dell'arte, però non mi pare sia un presupposto sufficiente per la rappresentazione in pubblico. Prendiamo, ad esempio, *L'amante di Lady Chatterley* di Lawrence. Effettivamente, anche se fosse essenziale per la rappresentazione artistica che un certo episodio venisse riprodotto nel film, noi siamo tutti convinti che quella scena non dovrebbe essere permessa.

Vi sono alcune scene che, se anche assurdessero ad espressioni di altissima arte, avrebbero natura tale per cui, ritengo, che tutti sarebbero perfettamente d'accordo nell'eliminarle dalla proiezione.

Nel film *Il grido*, ad un certo punto, vi è descritta con crudissimo realismo una scena tra un adulto ed una bambina. Io credo che se anche questa sequenza raggiungesse la più alta espressione artistica, noi saremo tutti convinti di impedirne la visione in un cinema.

Credo che questo vada ben precisato per una giusta preoccupazione di obiettività dato che, il nostro timore non sta tanto nel ritenere che la legge possa apparire restrittiva

nelle sue norme, quanto nel fatto che, in sede di interpretazione, la amministrazione la applichi restrittivamente. Ed è proprio questo che dovremmo cercare di evitare.

MANZINI. In tutta questa discussione vi è un qualcosa che non mi persuade: quando si dice « scene o sequenze, non necessarie alle esigenze della rappresentazione artistica », ho l'impressione che si esprimano dei concetti contraddittori con la stessa rappresentazione artistica. Vi sono scene che si possono definire contrarie al buon costume o particolari impressionanti e raccapriccianti che, proprio per il soggetto stesso della sequenza, non potranno mai essere considerati dal punto di vista della finalità artistica, in quanto, se così fosse, non sarebbero più scene censurabili sotto l'aspetto di un giudizio di natura morale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'onorevole Manzini ha colto una contraddittorietà facendo rilevare che se c'è rappresentazione artistica non vi è offesa al pudore o viceversa. Penso che potremmo spostare l'inciso a dopo le parole: « il comune sentimento del pudore ».

LUZZATTO. Non ho nulla in contrario.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Propongo, pertanto, di adottare questa formulazione: « Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della rappresentazione artistica, avvenimenti realmente verificatesi... ».

CORBI. Secondo questo nuovo testo l'eccezione dovrebbe intendersi valevole solo per gli elementi artistici che riguardano i particolari impressionanti o raccapriccianti?

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È chiaro che una sequenza, essenziale ai fini della rappresentazione artistica, non entra più nel campo di applicazione della legge. È colpita quella sequenza che sia al di fuori delle esigenze artistiche e che non incide nella chiarezza narrativa del fatto.

CORBI. Per dichiarazione di voto. Avremmo preferita la dizione che, in un primo momento, sembrava essere la più gradita all'onorevole Sottosegretario, e che egli non si sentì di accogliere perché riteneva venissero concessi all'amministrazione troppo ampi poteri discrezionali, ricorrendo puramente e semplicemente ai termini « contrari al buon costume ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1958

me » ed, anzi, ravvisava la opportunità di delimitare la sfera di applicazione della censura proprio a scarico di coscienza dei censori stessi e delle conseguenti responsabilità per la commissione d'appello.

Abbiamo affermato che avevamo più fiducia nel buon senso dello stesso onorevole Sottosegretario, anche se nel corso di questa discussione non sempre abbiamo avuto motivo di rallegrarci con lui. Ma i tempi cambiano e che quel che oggi può essere ritenuto lesivo di certi valori, con un ripensamento più attento, in un domani, potrà esser ritenuto legittimo: siamo quindi più fiduciosi nel buon senso e nel corso delle cose stesse che non voi.

Avevamo già detto che eravamo molto incerti ed avevo anche detto che, a titolo personale, non mi sentivo di votare l'emendamento Luzzatto, così come era formulato originariamente. A maggior ragione io credo di poter anche dire, a nome dei colleghi, che questo emendamento all'emendamento Luzzatto non ci consente di dare un voto favorevole. Perché, mentre l'emendamento originario dell'onorevole Luzzatto anteponeva i motivi artistici anche a quelle che sono le considerazioni del pudore e del buon costume, qui, invece, tutto ciò che ricade sotto la voce pudore è senz'altro colpito dalla censura, senza che si tenga presente alcun criterio, alcun valore artistico, mentre, questi criteri, ora, saranno tenuti presenti solo in quei determinati casi specifici. L'emendamento proposto, che ha trovato l'accoglimento dell'onorevole Sottosegretario, è ancor più restrittivo e concede ai censori maggiori facoltà di quanto non ne fossero concesse dall'emendamento originario Luzzatto. Per queste ragioni noi daremo voto contrario.

FERRI. Per dichiarazione di voto. Brevisimamente dichiaro che noi voteremo a favore dell'emendamento proposto dal collega Luzzatto, così come è stato modificato in seguito alla proficua discussione che si è tenuta in commissione. Voteremo a favore nella tranquillità che la dizione a cui siamo pervenuti rappresenta una limitazione estremamente precisa dei compiti della commissione censura, limitazione che, pur condividendo la stima del collega Corbi nel buon senso dell'onorevole Resta (al quale auguriamo di restare ancora a lungo Sottosegretario allo spettacolo), riteniamo estremamente preferibile alla latitudine che, invece, si sarebbe lasciata con la dizione generica del buon costume, sulla quale abbiamo visto, proprio qui in Commissione, in sede di interpretazione, come fossero diversi e contrastanti i pareri. Né condividiamo le

preoccupazioni del collega Corbi quando afferma che l'aver limitato la eccezione alla essenzialità dei fini artistici della rappresentazione degli spettacoli d'arte esclude la eccezione stessa per tutto ciò che offende il comune sentimento del pudore, e dico perché: perché il comune sentimento del pudore è un concetto che si evolve come si evolvono i tempi. In questa Commissione si è anche citato il caso limite della sentenza di un pretore che ha ritenuto non offensiva per il comune sentimento del pudore l'aperta esibizione delle grazie di una donna giovane e bella. L'eccezione sarebbe dunque in contrasto col concetto dottrinario del comune sentimento di pudore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Luzzatto sostitutivo del primo comma.

« Ove la commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della rappresentazione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti, dà parere contrario alla proiezione o alla rappresentazione in pubblico, specificando i motivi del proprio diniego ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

« Il provvedimento dell'amministrazione conseguente al parere della commissione è comunicato all'interessato che, entro 30 giorni dalla comunicazione, potrà ricorrere alla commissione d'appello.

LUZZATTO. « Comunicato » vuol dire naturalmente « per iscritto » ?

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È ovvio, comunque non ho difficoltà a che sia aggiunta questa specificazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma con questa precisazione:

« Il provvedimento dell'amministrazione conseguente al parere della commissione è comunicato per iscritto all'interessato che, entro 30 giorni dalla comunicazione, potrà ricorrere alla commissione di appello ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1958

fossero trascorsi 30 giorni dal deposito del film senza che la Commissione avesse adottato i provvedimenti di cui al secondo e al terzo comma, la segreteria della Commissione rilasciava al presentatore attestazione, avente valore di nulla osta per la pubblica proiezione del film in tutto il territorio nazionale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In questo caso voi chiedete un documento all'amministrazione attestante il suo silenzio. Rilasciandovi il nulla osta l'amministrazione dice che il film può circolare. Dato che è necessario un documento per la circolazione del film, noi stabiliremo una norma contraria a tutti i principi in questa materia, qualora si dicesse che il silenzio è parificato al rilascio di questo documento.

FERRI. Il documento serve perché le autorità devono controllare e possono controllare che nel film loro sottoposto non sia stato ravvisato alcun elemento contrario alle norme di legge.

MANZINI. Faccio osservare che l'articolo 1 dice esplicitamente che la proiezione e la rappresentazione sono soggette a nulla osta, quindi, ad un atto positivo. Sicché, bisognerebbe dare un altro senso a questo primo articolo, precisando che occorre un'autorizzazione.

DELCROIX. Se ho ben capito non è che i colleghi dell'estrema sinistra vogliano applicare a questa legge il proverbio « chi tace acconsente ». Perché, quando si richiede una dichiarazione, è chiaro che questa dichiarazione, anche se non la chiameremo nulla osta, è sempre un nulla osta. Quindi, se per fare proiettare il film ci vuole questa dichiarazione, allora ci vuole il nulla osta.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Quella è già una manifestazione di volontà.

LUCIFREDI. Mi sembra che il concetto posto dall'onorevole Luzzatto sia effettivamente, come tale, alquanto in contrasto con i nostri principi generali di diritto amministrativo, come diceva l'onorevole Resta. Però, ritengo che abbia un fondamento di verità quella realtà sulla quale l'onorevole Luzzatto si è soffermato, cioè che siamo di fronte ad un diritto del cittadino il cui esercizio è condizionato ad un certo intervento dell'autorità amministrativa; il fatto che l'autorità amministrativa, di fronte ad un diritto del cittadino, si trincerò dietro il silenzio è sempre una cosa antipatica. L'autorità amministrativa deve saper prendere la sua posizione ed assumere le sue responsabilità.

Vorrei, però, far rilevare che, soprattutto in questa specifica materia, non so se si servirebbero molto gli interessi dei produttori delle pellicole introducendo un principio come quello proposto dall'onorevole Luzzatto. Mi pare sia nell'ordine normale delle cose (credo di aver udito descrizioni di situazioni di fatto) che molte volte di fronte a questa Commissione si addivene, per la logica delle cose, ad una serie di discussioni, di proposte, di trattative nel senso che si concede un provvedimento favorevole se si fa qualche modifica o si toglie qualche scena, ma che tutto questo sempre e necessariamente si possa fare nel termine di 30 giorni, mi sembra molto difficile.

Perciò, chiederei all'onorevole Resta e all'onorevole Luzzatto se non potrebbero ritenere formula idonea a conciliare le varie esigenze, quella in cui si dicesse (anche, in parte, in analogia con quanto è detto nell'articolo 5 della legge comunale e provinciale) che decorsi i 30 giorni dalla presentazione della pellicola, il produttore della stessa che non abbia ricevuto alcuna risposta, o un qualsiasi provvedimento a riguardo, abbia diritto — se lo crede — di fare una diffida alla Presidenza del Consiglio, invitandola a provvedere entro un determinato termine (venti, trenta giorni), trascorso il quale, il silenzio continuato possa essere inteso come concessione di nulla osta.

LUZZATTO. D'accordo; su questo piano credo che si troverà facilmente l'accordo.

LUCIFREDI. Si potrebbe dire: « Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale senza che la commissione abbia pronunciato il proprio parere, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove, 20 giorni da tale notifica trascorrano senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e la segreteria della commissione deve rilasciare, al presentatore, attestazione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Governo nella formulazione Lucifredi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5.

« La commissione d'appello pronuncerà il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il provvedimento della commissione deve essere motivato e comunicato all'interessato ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1958

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io qui, al secondo comma, avrei apportato alcune modifiche formali ma necessarie, nel senso di dire: « Il conseguente provvedimento della amministrazione deve essere motivato ed è definitivo; esso è comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla pronuncia della commissione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

LUZZATTO. Per un coordinamento con l'articolo 4 propongo il seguente emendamento aggiuntivo: « In caso di silenzio dell'amministrazione si applica l'ultimo comma dell'articolo 4 ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Luzzatto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso:

« La commissione d'appello pronuncerà il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il conseguente provvedimento dell'amministrazione deve essere motivato ed è definitivo; esso è comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio dell'amministrazione si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 4 ».

(È approvato).

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI